



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoà schòft Hoa Valzegù ont Bersntol

Servizio Socio Assistenziale

tel. 0461/519642

pec. ediliziapubblica@pec.comunita.altavalsugana.tn.it

e-mail: servizio.edilizia@comunita.altavalsugana.tn.it

INFORMATIVA UTILE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE CONCESSO CON DETERMINAZIONE N. 841 DEL 02.07.2026

Per quanto tempo ricevo il contributo integrativo al canone di locazione?	Il contributo integrativo verrà erogato per dodici mensilità (da agosto 2026 a luglio 2027 comprese).
Entro quando è possibile presentare la dimostrazione del pagamento degli affitti?	È possibile presentare la dimostrazione dell'avvenuto pagamento (mensile) dei canoni di locazione entro il 31 agosto 2027 . Se non vengono consegnate entro il 31 agosto 2027 il contributo decade e viene revocato.
Cosa devo portare la prima volta per ricevere il contributo integrativo concesso?	Come indicato nella lettera di concessione, è necessario presentare : a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa Assegno di Inclusione (ADI) con carta d'identità. (all.1) b. dimostrazione del pagamento degli affitti pagati. c. informativa firmata (all.2). d. certificato IBAN rilasciato dalla banca per l'accredito.
Quando devo presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa Assegno di Inclusione (ADI) con la carta d'identità. (all.1)?	All'inizio, prima dell'erogazione del contributo integrativo, ed a gennaio 2027.
Quando ricevo il versamento del contributo integrativo?	Il contributo integrativo viene liquidato se il richiedente presenta la dimostrazione del pagamento dell'affitto (e <u>generalmente</u> entro il mese successivo).
Come posso presentare la documentazione?	Attraverso SOLO UNO (a scelta) dei canali stabiliti: - pec aperta: ediliziapubblica@pec.comunita.altavalsugana.tn.it oppure - consegna a mani all'Ufficio Relazioni con il Pubblico <u>previo appuntamento al n. 0461/519540</u>
Se decido di inviarlo con posta elettronica, vengono accettati tutti i formati di file?	NO! Vengono accettati i file esclusivamente con estensione .pdf .jpg oppure .jpeg (no file modificabili ad esempio .doc) Le foto devono essere chiare e leggibili. <u>Non verranno accettate foto di documenti inquadrati solo parzialmente o con ombre scure oppure foto effettuate da lontano.</u>
Devo dichiarare se ricevo o meno la quota relativa alle spese di affitto dell'Assegno di Inclusione (ADI)?	SI! È obbligatorio per l'eventuale rideterminazione del contributo integrativo. <u>Se non viene prodotta la dichiarazione il contributo integrativo non viene liquidato!</u>
Posso ricevere contemporaneamente sia il contributo integrativo al canone di locazione che l'Assegno di Inclusione (ADI) riconosciuto dall'INPS?	NO! Non sono cumulabili! Può essere versata la differenza tra il contributo integrativo e la quota relativa alle spese di affitto dell'Assegno di Inclusione (ADI) se il contributo integrativo è maggiore. Se invece la quota relativa alle spese di affitto dell'Assegno di Inclusione (ADI) è maggiore il contributo non viene versato!
Devo comunicare se presento domanda di Assegno di Inclusione (ADI) all'INPS?	SI! È necessaria la comunicazione sia in caso di presentazione presso l'INPS di nuove domande di Assegno di Inclusione (ADI) che nel caso in cui le stesse siano state accolte/ sospese/ rigettate.

Devo comunicare se ottengo il riconoscimento dell'Assegno di Inclusione (ADI)?	SI! L'utente deve comunicarlo all'Ente <u>entro il termine di un mese dall'inizio della sua erogazione</u> perché è necessario rideterminare il contributo integrativo.
Una volta rideterminato il contributo integrativo, se non percepisco più l'Assegno di Inclusione (ADI), quale importo di contributo mi spetta?	Per il rimanente periodo <u>viene liquidato il solo importo mensile del contributo integrativo nella misura ridotta (così come rideterminata).</u>
Come funziona se il mio nucleo deve trasferire la residenza in altro alloggio?	Il nucleo familiare che trasferisce la residenza in un altro alloggio in locazione deve rispettare le seguenti condizioni (*): • uno dei suoi componenti deve risultare titolare del contratto di locazione. • il contratto di locazione non deve essere stipulato tra coniugi non legalmente separati o parenti o affini di primo grado. • il contratto di locazione deve avere una durata anni 4+4 o anni 3+2 (stipulato ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431). Sono esclusi i contratti di locazione relativi ad unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e gli alloggi di edilizia abitativa pubblica locati a canone sostenibile, a canone moderato o a canone concordato.
Devo fare la comunicazione se stipulo un nuovo contratto di locazione da adibire a nuova residenza?	SI! La stipulazione di un nuovo contratto di locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza del nucleo familiare deve essere comunicata entro trenta giorni dalla stessa per l'eventuale quantificazione in riduzione dell'importo del contributo integrativo.
Cosa succede se firmo un contratto di locazione per un alloggio di edilizia pubblica?	Decade il contributo integrativo dal mese successivo alla stipula, <u>con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.</u>
Cosa succede se il contratto di locazione cessa di validità?	Decade il contributo integrativo dal mese successivo alla cessazione, <u>con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.</u>
Cosa succede se rifiuto un contratto di locazione per un alloggio di edilizia pubblica? <i>(ad eccezione per i casi di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c – ovvero nuclei fam. con soggetti in possesso di invalidità certificata pari o superiore al 75 per cento o di soggetti minori o ultrasessantacinquenni con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni della loro età)</i>	Decade il contributo integrativo dal mese successivo al rifiuto, <u>con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.</u>
Cosa succede se il mio nucleo familiare trasferisce la residenza in un altro alloggio in locazione e non rispetta le condizioni del regolamento (*) ?	Decade il contributo integrativo dal mese successivo alla cessazione di validità del precedente contratto di locazione, <u>con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.</u>
Cosa succede se non comunico la stipula del nuovo contratto di locazione entro trenta giorni dalla data della stessa stipula?	Decade il contributo integrativo dal mese successivo alla scadenza, <u>con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.</u>
Cosa succede se non comunico che mi è stato riconosciuto il beneficio economico Assegno di Inclusione (ADI) entro un mese dalla sua erogazione?	Decade il contributo integrativo dal mese di scadenza del termine, <u>con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.</u>
Cosa succede se non stipulo un contratto di locazione dell'alloggio a canone sostenibile? (non per gravi e giustificati motivi e salvo che nel nucleo familiare non siano presenti i soggetti previsti dall'articolo 6 bis della legge)	Decade il contributo integrativo dal mese successivo alla scadenza ultima prevista per la stipula, <u>con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.</u>
ICEF prodotto in fase di domanda cosa succede se viene modificato?	Il Contributo Integrativo viene ricalcolato con il nuovo indicatore e quindi rideterminato rispetto all'importo concesso.

Dichiarazione di presa visione art. 29, 33 e 34 del Regolamento D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____
 _____ dichiaro di essere consapevole che - **in materia di condizioni e misura del contributo integrativo:**

1) ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg *"I requisiti previsti dalla legge e le condizioni di cui al comma 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Il nucleo familiare che, successivamente alla data di presentazione della domanda e prima dell'adozione del provvedimento di concessione, trasferisce la residenza in un altro alloggio in locazione deve rispettare le condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) e uno dei suoi componenti deve risultare titolare del relativo contratto di locazione. La stipulazione di un nuovo contratto di locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza del nucleo familiare deve essere comunicata all'ente locale entro trenta giorni dalla stessa per l'eventuale quantificazione in riduzione dell'importo del contributo integrativo."*

2) ai sensi dell'art. 33 c. 5.01, 5.1 e 5.2 del D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg *"5.01. Antecedentemente alla prima erogazione del contributo integrativo, il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza trasmette all'ente locale una dichiarazione attestante il riconoscimento o meno del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023 e il suo ammontare.*

5.1. Se al nucleo familiare di appartenenza è riconosciuto il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023, per tutto il periodo di erogazione di tale misura l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile del predetto beneficio e, se pari o inferiore, il contributo integrativo non è corrisposto.

5.2. Nel caso in cui venga meno il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023, continua ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile del contributo integrativo nella misura pari alla prima mensilità ridotta ai sensi del comma 5.1."

3) ai sensi dell'art. 33 c. 6 del D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg *"Il contributo integrativo è erogato fino alla scadenza fissata nel provvedimento di concessione anche al nucleo familiare beneficiario che trasferisce la residenza in un alloggio in locazione ubicato sul territorio dello stesso ente locale o di un ente locale diverso da quello che ha concesso il contributo durante il periodo di cui al comma 5 bis. In questi casi, per mantenere il beneficio, il nucleo familiare deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 29, comma 2, lettere c) e d), e uno dei suoi componenti deve risultare titolare del relativo contratto di locazione. La stipulazione di un nuovo contratto di locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza del nucleo familiare deve essere comunicata all'ente locale entro trenta giorni dalla stessa per l'eventuale rideterminazione in riduzione dell'importo del contributo integrativo."*

- in materia di sospensione dal contributo integrativo:

4) ai sensi dell'art. 34 c. 1 del D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, *"il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione all'ente locale, secondo tempi e modalità dallo stesso determinate, dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza."*

- in materia di decadenza dal contributo integrativo:

5) ai sensi dell'art. 34 c. 2 e 3 del D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, **è causa di decadenza dal contributo integrativo, con contestuale obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite:**

"a) la stipulazione di un contratto di locazione per un alloggio di edilizia abitativa pubblica locato a canone sostenibile, a canone moderato o a canone concordato, a decorrere dal mese successivo alla stipulazione;

b) la cessazione di validità del contratto di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessazione;

b bis) il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 29, comma 3, e dall'articolo 33, comma 6, da parte del nucleo familiare che trasferisce la residenza in un altro alloggio in locazione. La decadenza decorre dal mese successivo alla cessazione di validità del precedente contratto di locazione;

c) la mancata comunicazione della stipulazione del nuovo contratto di locazione nei termini previsti dall'articolo 33, comma 6, a decorrere dal mese successivo alla scadenza;

c bis) la mancata comunicazione del riconoscimento del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 48 del 2023, entro il termine di un mese dall'inizio della sua erogazione. La decadenza è disposta a decorrere dal mese di scadenza del predetto termine;

d) il rifiuto o la mancata accettazione di un alloggio a canone sostenibile, fatta eccezione per il rifiuto o la mancata accettazione nei casi di variazioni anagrafiche del nucleo previste dall'articolo 5, comma 2, lettera a), e comma 3, a decorrere dal mese successivo al rifiuto o alla mancata accettazione;

d bis) la mancata stipulazione del contratto di locazione dell'alloggio a canone sostenibile non riconducibile a gravi e giustificati motivi. La decadenza decorre dal mese successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 3."

Data _____

Firma _____